

DELIBERAZIONE 9 MAGGIO 2023
197/2023/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER GARANTIRE COERENZA TRA IL LIVELLO DI SERVIZIO RESO E IL LIVELLO DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA DEL SITO DI STOCCAGGIO DI CORNEGLIANO LAUDENSE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ITAL GAS STORAGE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1249^a riunione del 9 maggio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: decreto PdR 244/01);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e d'intesa con Regione Lombardia, del 15 marzo 2011, di conferimento della concessione denominata "Cornegliano Stoccaggio";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge 133/2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 febbraio 2021 (di seguito: decreto 12 febbraio 2021);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo 2022);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 novembre 2014, 586/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 586/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 524/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2018, 697/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2019, 90/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 297/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A (RTSG) e Allegato B (RQSG);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 535/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 275/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 346/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 513/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 255/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 255/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 384/2022/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 identifica le finalità da perseguire nella regolazione tariffaria e della qualità del servizio, prevedendo che l’Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell’efficienza e definisca un sistema tariffario *“certo, trasparente e basato su criteri predefiniti”*, promuovendo *“la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”* e armonizzando *“gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse”*;
- il decreto legislativo 164/00 dispone che l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde sia svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a 20 anni e che il titolare della concessione possa usufruire di due proroghe, di durata pari a dieci anni (articolo 11, comma 1);
- il decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito (articolo 23, comma 2), e permettere lo sviluppo

delle infrastrutture, tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta (articolo 23, comma 3); il medesimo decreto prevede inoltre che l’Autorità determini le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio, nonché gli obblighi degli esercenti l’attività di stoccaggio (articolo 12, comma 7);

- il decreto-legge 1/12 prevede che sia determinata, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato prioritariamente alle esigenze dei clienti civili, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva (cfr. articolo 14, comma 3);
- con la deliberazione 419/2019/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (RTSG);
- sin dal secondo periodo di regolazione (cfr. deliberazione 3 marzo 2006, 50/06), l’Autorità ha introdotto il principio, oggi codificato nel comma 4.1 della RTSG, secondo cui il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l’efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità;
- inoltre, il comma 4.2 della RTSG prevede che il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni sia subordinato all’effettiva messa a disposizione del sistema delle prestazioni di stoccaggio attese e che, qualora dovesse emergere una riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte, ovvero uno scostamento rispetto alle prestazioni attese a fronte di investimenti realizzati, *“l’Autorità può avviare specifici procedimenti anche finalizzati a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all’impresa di stoccaggio, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta”*;
- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità ha approvato i criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per gli anni 2022-2027 (TIWACC), fissando per il servizio di stoccaggio del gas naturale un tasso di remunerazione (*wacc*) pari a 6,0% (per il 2022 e 2023; per gli anni successivi è necessario tener conto delle tempistiche e dei criteri di aggiornamento dei parametri comuni a tutti i servizi di cui all’articolo 4 del TIWACC); il *wacc* del servizio di stoccaggio è più elevato del *wacc* riconosciuto per i servizi regolati a rete del settore energetico, anche per effetto dei più elevati valori del coefficiente β^{asset} che considera, tra l’altro, il rischio minerario connesso allo sviluppo e alla gestione dei giacimenti di stoccaggio (cfr. premesse della deliberazione 419/2019/R/GAS).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e d’intesa con Regione

Lombardia, del 15 marzo 2011, ha conferito alla società Ital Gas Storage S.r.l. (oggi Ital Gas Storage S.p.A., di seguito: Società o IGS) la concessione denominata “Cornegliano stoccaggio” per lo stoccaggio di gas naturale nel giacimento di “Cornegliano”, situato nel sottosuolo della provincia di Lodi, “*considerato il carattere strategico della realizzazione di nuovi stoccaggi di gas naturale che garantiscono il funzionamento del sistema nazionale del gas in relazione all’elevato livello di domanda nazionale, sia in termini di volume, che di punta*”;

- l’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 133/2014, prevede che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale e, in particolare, accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l’Autorità stabilisca meccanismi regolatori, anche asimmetrici, incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta di stoccaggio, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas;
- con la deliberazione 586/2014/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di meccanismi regolatori per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas, prevedendo di tener conto, nella formazione dei provvedimenti, della necessità di:
 - a) fare sì che i criteri di incentivazione siano strettamente coordinati e coerenti con le esigenze di realizzazione minima di infrastrutture di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale;
 - b) individuare strumenti di incentivazione che favoriscano la minimizzazione dei costi ricadenti sul sistema nazionale del gas a parità di servizio erogato;
 - c) individuare opportuni indicatori di prestazione tecnici ed economici, al fine di assicurare che gli investimenti ammessi al meccanismo di incentivazione siano in grado di assicurare *performance* non inferiori a quelle caratteristiche dell’attuale sistema nazionale degli stoccaggi;
- con la deliberazione 182/2015/R/GAS, l’Autorità ha definito i meccanismi regolatori di incentivazione asimmetrica per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas, in attuazione dell’articolo 37, comma 3, del decreto-legge 133/2014; nella parte motiva di tale deliberazione, l’Autorità ha precisato che:
 - a) per gli investimenti di sviluppo soggetti ad incentivazione, i costi sostenuti e l’ordinaria remunerazione “*saranno comunque riconosciuti nell’ambito della regolazione tariffaria generale, anche in caso di perdita in toto dell’incentivo*”;
 - b) i meccanismi incentivanti riconoscono “*all’impresa di stoccaggio un vantaggio ulteriore rispetto alla ordinaria remunerazione garantita dalla regolazione tariffaria quale controprestazione dell’effettivo conseguimento, da parte dell’impresa medesima, di obiettivi di elevata efficienza*”; e, ancora, che “*il rischio del mancato conseguimento di tali obiettivi non può che ricadere in capo all’investitore che, a fronte del mancato risultato non ha titolo a percepire l’incentivo a carico del sistema; e ciò indipendentemente dal fatto che*

l'eventuale conseguimento del risultato sia imputabile o meno all'impresa di stoccaggio";

- l'articolo 5 della deliberazione 182/2015/R/GAS prevede, nel caso di siti di stoccaggio realizzati e gestiti da un nuovo operatore, il riconoscimento di un incentivo pari a 0,7 €/Smc/g applicato alla capacità massima che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni, come risultante dalle procedure di verifica delle prestazioni;
- l'articolo 6 della deliberazione 182/2015/R/GAS prevede la verifica delle prestazioni effettive dei siti di stoccaggio ammesse al meccanismo incentivante, da effettuarsi di norma entro tre anni dall'entrata in esercizio del giacimento; ai sensi del medesimo articolo, la verifica delle prestazioni può essere effettuata da una commissione indipendente di esperti (di seguito, anche: la Commissione) le cui attività sono svolte per conto dell'impresa di stoccaggio, ma in modo indipendente e in coordinamento con l'Autorità;
- l'articolo 7 della deliberazione 182/2015/R/GAS prevede una specifica clausola di salvaguardia nel caso in cui il sito di stoccaggio, in esito alla verifica delle prestazioni effettive del giacimento a valle del periodo di avviamento, non rispetti le prestazioni di stoccaggio valutate ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante; in particolare, il comma 7.2 prevede che, nel caso in cui il parametro della *duration* del giacimento superi la soglia per accedere al meccanismo incentivante, per i nuovi operatori di stoccaggio:
 - a) si applichi una riduzione del valore unitario dell'incentivo (INC), da 0,70 a 0,25 €/Smc/g, riconosciuto in funzione della prestazione di punta di erogazione che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - b) ai fini del calcolo del fattore correttivo dei ricavi (cfr. articolo 13 della RTSG), il valore dei ricavi riconosciuti sia rideterminato *pro forma* utilizzando il valore minimo tra il 5,4% e il *wacc* vigente per il servizio di stoccaggio nell'anno di riferimento;
- con la deliberazione 524/2015/R/GAS, l'Autorità ha accolto l'istanza presentata da IGS di adesione al meccanismo di incentivazione, di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, con riferimento al giacimento di stoccaggio localizzato presso il comune di Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, disponendo tra l'altro l'obbligo per la Società di inviare all'Autorità, su base semestrale, un rapporto sullo stato di avanzamento delle attività di sviluppo del sito di stoccaggio e sulle prestazioni attese; in tale istanza, la Società prospettava, tra l'altro:
 - a) una capacità di spazio di *working gas* pari a 1.385 MSmc;
 - b) una capacità di punta massima di erogazione pari a 27 MSmc/giorno;
 - c) una capacità di punta massima disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni, oggetto dello specifico meccanismo di incentivazione, pari a 27 MSmc/g;
 - d) una *duration* compresa tra 41 e 45 giorni;
- il giacimento di Cornegliano Laudense è entrato in esercizio il 29 dicembre 2018 e, come anche riportato nel decreto 12 febbraio 2021 relativo alle modalità di stoccaggio per l'anno termico 2021-2022, *“la fase transitoria che porterà a regime l'impianto*

della società *Ital Gas Storage* si concluderà nell'anno contrattuale di stoccaggio 2021-2022"; il decreto 14 marzo 2022, relativo alle modalità di stoccaggio per l'anno termico 2022-2023, stabilisce per la prima volta lo spazio di stoccaggio complessivamente offerto da IGS in misura pari a circa 230 MSmc;

- con la deliberazione 255/2022/R/GAS, l'Autorità ha individuato la Commissione indipendente di esperti per la verifica delle prestazioni di stoccaggio del giacimento di Cornegliano Laudense, disciplinandone relativi ambiti di attività ed obiettivi, tra i quali:
 - a) valutazione della verosimiglianza dei valori dichiarati dalla Società delle prestazioni che consentono di beneficiare del meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, quali in particolare la *duration* e la capacità massima di punta di erogazione disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
 - b) verifica dell'eventuale scostamento tra le *performance* attese, presentate dalla Società nell'istanza di ammissione al meccanismo incentivante, e le *performance* effettive, valutate anche tenendo conto della possibilità di sfruttare la flessibilità del giacimento attraverso l'offerta di prodotti di stoccaggio "*multi-cycling*";
- in data 20 dicembre 2022 (prot. Autorità A/68853), la Commissione ha trasmesso all'Autorità la relazione finale riportante gli esiti delle attività di verifica effettuate (di seguito: Relazione), evidenziando in particolare:
 - a) la completezza, rispetto alle tecnologie oggi disponibili, del modello per la stima delle prestazioni di stoccaggio, e la sua adeguatezza a simulare il comportamento del giacimento;
 - b) la verosimiglianza dei valori delle stime delle prestazioni di stoccaggio dichiarate dalla Società;
 - c) l'esistenza di un effettivo scostamento tra le *performance* attese, presentate da IGS nell'istanza di ammissione al meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, accolta dall'Autorità con deliberazione 524/2015/R/GAS, e le *performance* effettive del giacimento gestito in modalità *standard*; in particolare:
 - i. una riduzione consistente della capacità di spazio di *working gas*, pari a 263 MSmc per l'a.t. 2022-2023, rispetto a un valore atteso pari a 1.385 MSmc dichiarato nell'istanza accolta con la deliberazione 524/2015/R/GAS;
 - ii. una riduzione del valore di punta massima di erogazione disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni, oggetto del meccanismo di incentivazione, pari a 10 MSmc/g per l'a.t. 2022-2023, rispetto a un valore atteso di 27 MSmc/g dichiarato nella medesima istanza;
 - d) incertezze di stima e rischi commerciali sulle prestazioni potenzialmente erogabili con servizi di stoccaggio "*multi-cycling 5+2*"; la Commissione ha inoltre evidenziato come il volume di *working gas* erogabile attraverso tali servizi assuma una accezione diversa dalla capacità di spazio di *working gas* e, di conseguenza, non possa essere utilizzato in sede di valutazione volumetrica del giacimento;

- con la comunicazione di risultanze istruttorie del 6 marzo 2023 (prot. Autorità P/15494), gli Uffici dell’Autorità, in sintesi, hanno:
 - a) ritenuto, alla luce degli elementi richiamati alle precedenti lettere a) e b), soddisfatti i requisiti per procedere alla quantificazione, a decorrere dai ricavi di riferimento relativi all’anno 2024 e per un periodo pari a 15 anni, della quota di ricavo $RS_{incentiviPE}$ riconducibile agli incentivi, considerando una prestazione di punta di erogazione disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni pari a 10 MSmc/g (cfr. articolo 5 della deliberazione 182/2015/R/GAS);
 - b) preso atto, con riferimento agli elementi richiamati alla precedente lettera c), che il giacimento di Cornegliano Laudense presenta una consistente riduzione delle prestazioni di spazio e di punta effettive rispetto a quelle attese in relazione agli investimenti realizzati;
 - c) con riferimento, invece, alle potenzialità del giacimento in termini di servizi di stoccaggio flessibili, ritenuto che il modo più efficace e di trasparente implementazione per assicurarne un’adeguata valorizzazione fosse quello di ricorrere agli strumenti di incentivazione delle prestazioni di stoccaggio flessibili e di breve termine già previsti dal RAST (articolo 29 dell’Allegato A della deliberazione 67/2019/R/GAS), i quali consentono di valorizzare a mercato tali servizi e ripartire tra impresa di stoccaggio e utenti del servizio l’effettivo valore delle prestazioni espresso dal mercato;
 - d) anticipato l’intenzione di proporre al Collegio dell’Autorità l’avvio di uno specifico procedimento ai sensi del comma 4.2 della RTSG volto a “*garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta*”, tenendo conto delle specificità che caratterizzano il giacimento di Cornegliano Laudense, tra cui lo speciale quadro regolatorio applicabile anche ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione 182/2015/R/GAS;
- con la comunicazione del 9 marzo 2023 (prot. Autorità A/16399 del 10 marzo 2023), la Società ha presentato una richiesta di audizione al Collegio dell’Autorità ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto PdR 244/01, per poter esporre la propria posizione rispetto a quanto prospettato nella comunicazione di risultanze istruttorie;
- nell’ambito dell’audizione che si è tenuta innanzi al Collegio in data 23 marzo 2023, e della memoria successivamente depositata, la Società ha esposto le proprie osservazioni, sia con riferimento al livello di incentivazione alla punta, sia con riferimento all’avvio di procedimento prospettato nella comunicazione di risultanze istruttorie, in particolare sottolineando come:
 - a) la fissazione dell’incentivo avvenga a oltre cinque anni dall’entrata in esercizio dell’impianto, producendo un effetto finanziario negativo, che potrebbe essere compensato riconoscendo l’incentivo a decorrere dall’anno 2023, anche considerato che la Relazione della Commissione è di fine 2022;
 - b) sia previsto un progressivo incremento delle prestazioni di punta (disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni) per tutta la durata della concessione, stimato in circa il 20% nel periodo di incentivazione e sia pertanto opportuno dimensionare annualmente l’incentivo in funzione dell’incremento delle prestazioni stimato;

- c) il quadro regolatorio applicabile al giacimento di Cornegliano Laudense preveda la misura solo di specifiche prestazioni (quali la punta disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni ai fini della quantificazione dell'incentivo e la *duration* ai fini dell'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 7 della deliberazione 182/2015/R/GAS) e, pertanto, la decisione di avviare un procedimento ai sensi del comma 4.2 della RTSG risulterebbe in contrasto con il quadro regolatorio applicabile al giacimento di Cornegliano Laudense;
- d) l'effetto economico-finanziario di un eventuale riproporzionamento dei ricavi in linea con l'articolo 7 della deliberazione 182/2015/R/GAS, sotto determinate ipotesi, risulterebbe insostenibile per la Società.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- risultano in parte ragionevoli le considerazioni svolte da IGS rispetto al lasso temporale con cui avviene la fissazione dell'incentivo, richiamate alla precedente lettera a), in particolare con riferimento all'esigenza di attenuare i lamentati effetti finanziari negativi; in tale prospettiva, potrebbe essere valutata l'opportunità di riconoscere l'incentivo a decorrere dall'anno 2023, con specifici meccanismi di conguaglio dei ricavi o a valere sul livello dei ricavi riconosciuti per l'anno 2024;
- non sono, invece, condivisibili le considerazioni della Società richiamate alla precedente lettera b): infatti, ai fini del riconoscimento dell'incentivo si deve fare riferimento alle stime delle prestazioni dell'anno termico 2022-2023, preso in considerazione quale anno di analisi in quanto primo anno termico successivo alla fase di avviamento, come anche certificato dal Ministro della Transizione Ecologica che, con decreto 14 marzo 2022, ha individuato per la prima volta lo spazio di stoccaggio complessivamente offerto da IGS; inoltre, è appena il caso di rilevare che le future, possibili, prestazioni di punta di erogazione disponibile in modo continuativo per 15 giorni, seppure stimate dalla Commissione, non essendo direttamente riscontrabili nelle offerte commerciali della Società o altrimenti misurabili, esporrebbero il regolatore ad una elevata asimmetria informativa;
- risultano infondate le argomentazioni della Società, richiamate alla precedente lettera c), sull'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui al comma 4.2 della RTSG per le ragioni che seguono, che mostrano come tali disposizioni introducano un principio di carattere generale nella regolazione tariffaria (RTSG), ulteriore rispetto ai principi di efficienza ed economicità degli investimenti di cui al comma 4.1 della RTSG, declinati con specifiche disposizioni nell'ambito del meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS;
- la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 7 della deliberazione 182/2015/R/GAS, con la previsione che incide sul livello di remunerazione massima riconoscibile in funzione della *duration* del giacimento, costituisce specifica declinazione – con riferimento alla tipologia di impianti ammessi al sistema incentivante – del principio generale di cui al comma 4.1 della RTSG, che condiziona il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni all'efficienza ed economicità degli investimenti e alla sicurezza del sistema; tale clausola di salvaguardia infatti, come già chiarito dall'Autorità in altre

occasioni, “*misura il grado di efficienza dei siti di stoccaggio ammessi al regime incentivante*” di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, in quanto non si limita a intervenire sul meccanismo di incentivazione, ma interviene anche a ridurre il livello di remunerazione riconosciuto all’impresa;

- al principio generale di cui al comma 4.1 della RTSG, il comma 4.2 della medesima RTSG associa un ulteriore principio, sempre di carattere generale, che subordina il livello di remunerazione alla “*effettiva messa a disposizione del sistema delle prestazioni di stoccaggio attese*” del servizio di stoccaggio, riservando all’Autorità interventi mirati e speciali, da definire quindi volta per volta qualora si verifichi una carenza prestazionale, applicabile a tutti gli impianti di stoccaggio, ivi compresi quelli incentivati con la deliberazione 182/2015/R/GAS;
- come detto, dunque, la disposizione del comma 4.2 della RTSG – introdotta nell’ordinamento tariffario a decorrere dal 2020 in un’ottica di evoluzione dei sistemi regolatori verso la c.d. Regolazione per Obiettivi di Spesa e di Servizio, volta ad assicurare una sostanziale coerenza tra livello di remunerazione riconosciuta e il livello di servizio reso (cfr. premesse della deliberazione 419/2019/R/GAS) – tratta un profilo non contemplato dalla deliberazione 182/2015/R/GAS che, all’articolo 7, declina i principi di efficienza ed economicità di cui al comma 4.1 della RTSG con specifico riferimento al parametro della *duration*; conseguentemente, anche per l’impianto di Cornegliano Laudense trova applicazione, laddove ne ricorrano i presupposti, il comma 4.2 della RTSG;
- più in dettaglio, quest’ultima disposizione prevede che, qualora dovesse emergere una riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte, ovvero uno scostamento rispetto alle prestazioni attese a fronte di investimenti realizzati, l’Autorità possa avviare specifici procedimenti, eventualmente anche finalizzati a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all’impresa di stoccaggio, e comunque finalizzati ad assicurare “*coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta*”;
- l’adozione della specifica misura che, ai sensi del citato comma 4.2 della RTSG e con riferimento agli impianti di stoccaggio che presentano le carenze prestazionali ivi indicate, consenta di garantire la suddetta coerenza tra il livello di servizio effettivamente reso e quello di remunerazione riconosciuta, costituisce l’esito d’una analisi e d’una valutazione che l’Autorità deve operare caso per caso, considerando quindi le specificità della singola impresa e del singolo impianto, nonché le specificità del quadro regolatorio a esso applicabile;
- come visto, le attività istruttorie hanno evidenziato un notevole scostamento tra prestazioni di spazio di *working gas* e di punta di erogazione disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni attese del giacimento di Cornegliano Laudense, presentate da IGS nell’istanza di ammissione al meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS accolta dall’Autorità con deliberazione 524/2015/R/GAS, e le prestazioni effettive, che comporta un’incoerenza tra il servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta, in particolare se inclusivo dell’incentivo;

- la circostanza di cui al precedente punto – ossia la riduzione delle prestazioni attese complessivamente intese – costituisce presupposto per l’avvio, da parte dell’Autorità, d’un procedimento ai sensi del comma 4.2 della RTSG, volto all’adozione di misure che garantiscano una *“coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta”*;
- al riguardo, è bene ribadire che, come detto, il contenuto della misura che dovrebbe realizzare tale risultato non è predefinito in modo tassativo dal comma 4.2, ma deve essere valutato caso per caso, considerando quindi le specificità della singola impresa e del singolo impianto, nonché le specificità del quadro regolatorio a esso applicabile; tale aspetto, peraltro, era stato precisato anche dal responsabile del procedimento nell’ambito della comunicazione di risultanze istruttorie del 6 marzo 2023, in cui si evidenziava che l’applicazione del comma 4.2 della RTSG avrebbe trovato necessariamente un limite nel quadro regolatorio applicabile ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione 182/2015/R/GAS, proprio a garanzia dell’equilibrio economico-finanziario della Società;
- in tale contesto, vengono meno le preoccupazioni rappresentate da IGS, e richiamate alla precedente lettera d), sull’insostenibilità, sotto il profilo economico-finanziario, d’un intervento di riproporzionamento dei ricavi della Società; infatti, la misura che l’Autorità potrà adottare ai sensi del comma 4.2 della RTSG, sulla base dei presupposti sopra richiamati, non deve necessariamente tradursi in un riproporzionamento dei ricavi dell’impresa, ma deve essere idonea a garantire *“coerenza tra il livello di servizio reso”* effettivamente dall’impianto, e *“il livello di remunerazione riconosciuta”* per tale servizio, senza ovviamente compromettere l’equilibrio economico-finanziario della Società; inoltre, la adottanda misura dovrà tener conto anche dello specifico assetto regolatorio cui è sottoposto il sito di Cornegliano Laudense;
- a quest’ultimo riguardo, in particolare, con la deliberazione 182/2015/R/GAS l’Autorità ha già chiarito che gli investimenti soggetti ad incentivazione sono *“riconosciuti nell’ambito della regolazione tariffaria generale, anche in caso di perdita in toto dell’incentivo”* e che dall’accesso al meccanismo incentivante debba derivare un *“vantaggio ulteriore rispetto alla ordinaria remunerazione”*;
- inoltre, come più volte detto, il sito di Cornegliano Laudense è sottoposto allo speciale istituto della clausola di salvaguardia, che misura – ancorché solo con riferimento al parametro della *duration* – il grado di efficienza dei siti di stoccaggio ammessi al regime incentivante, comunque secondo modalità anche più severe rispetto a quelle ordinarie, che prevedono – diversamente dalla regolazione ordinaria, dove gli incentivi sono riconosciuti fin dalla realizzazione degli investimenti –, che gli incentivi siano riconosciuti solo in seguito all’effettiva verifica delle prestazioni del sito alla fine del periodo di avviamento; ciononostante, il solo parametro della *duration* non risulta sufficiente ad assicurare coerenza tra il livello di servizio reso effettivamente dall’impianto, necessariamente influenzato dal complesso delle prestazioni di stoccaggio (quali la capacità di spazio di *working gas*, capacità di punta massima, capacità di punta disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni), e il livello di remunerazione riconosciuta;

- le prestazioni che la Società si è impegnata nel complesso ad offrire in sede di istanza hanno di fatto consolidato nel sistema delle aspettative anche sullo spazio di *working gas* che sarebbe stato reso disponibile, e che, come evidenziato al precedente alinea, contribuisce a determinare il servizio di stoccaggio reso complessivamente dall'impianto, anche con riferimento agli specifici parametri oggetto del meccanismo di incentivazione, quali la *duration* e la punta massima di erogazione resa disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
- dei suddetti elementi, l'Autorità dovrà tenere conto ai fini dell'adozione d'una specifica misura applicabile al sito di Cornegliano Laudense, ai sensi e per le finalità di cui al comma 4.2 della RTSG; il contenuto della misura sarà pertanto definito solo in esito a uno specifico procedimento da svolgere in contraddittorio con IGS;
- a tal fine, inoltre, assume certamente rilievo anche il fatto che: i) le prestazioni del sito di Cornegliano Laudense si sono ridotte, rispetto alle prestazioni attese, per il manifestarsi del rischio minerario connesso allo sviluppo del giacimento di stoccaggio, che trova uno specifico riconoscimento nel più elevato livello di remunerazione, rispetto agli altri servizi regolati, per il servizio di stoccaggio del gas naturale; e che ii) i siti di stoccaggio ammessi al meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS hanno diritto all'applicazione, ai sensi del comma 5.7, del fattore correttivo dei ricavi per il periodo di incentivazione.

RITENUTO NECESSARIO:

- avviare un procedimento ai sensi del comma 4.2 della RTSG, al fine di adottare misure idonee a garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta con riferimento al giacimento di Cornegliano Laudense;
- tener conto, nell'ambito del suddetto procedimento:
 - a) delle specificità del giacimento in questione e del quadro regolatorio applicabile, ivi comprese le previsioni di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS e le relative disposizioni di salvaguardia;
 - b) dell'esigenza di assicurare un livello di remunerazione del capitale investito congruo rispetto ai rischi intrinseci dell'attività di stoccaggio, incluso il rischio minerario;
 - c) delle finalità delle previsioni normative di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 133/2014;
- di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2023, in sede di determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio per l'anno 2024

DELIBERA

1. di avviare un procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della RTSG, al fine di adottare misure che garantiscano la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello

- di remunerazione riconosciuta con riferimento al giacimento di Cornegliano Laudense, nei termini precisati in motivazione, e tenendo conto:
- a) delle specificità del giacimento in questione e del quadro regolatorio applicabile, ivi comprese le previsioni di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS e le relative disposizioni di salvaguardia;
 - b) dell'esigenza di assicurare un livello di remunerazione del capitale investito congruo rispetto ai rischi intrinseci dell'attività di stoccaggio, incluso il rischio minerario;
 - c) delle finalità delle previsioni normative di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 133/2014;
2. di assegnare la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*; presso tale Direzione potranno essere presentare istanze di accesso alla documentazione amministrativa;
 3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2023;
 4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla società Ital Gas Storage S.p.A.;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini